DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002040	29/10/2026

OGGETTO: DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL'ETA' EVOLUTIVA– Recepimento e presa d'atto della D.G.R. n. 1243 del 22/09/2026 avente ad oggetto: Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., valevole per l'anno 2026 – DEFINIZIONE TETTI INVALICABILI DI REMUNERAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002325 DEL 23/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 6 (sei) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 32 (trentadue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 16:26 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 29/10/2026 16:56* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:48 Filomena BAVARO	*Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:21* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:51
Filomena BAVARO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Medina dell'Età Evolutiva, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che:

- le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "*la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica*";
- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8−quinquies";
- l'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO, pertanto, che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:
"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e−bis, e del comma 2−quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

EVIDENZIATO che:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio−sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio−sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale;
- la medesima legge regionale stabilisce, inoltre, che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
 In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "Rapporti con i soggetti accreditati", prevede che: la Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti;
- la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8− quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate;
- la Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

VISTO l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: "*Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche*"

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD e che, nello specifico, prevede l'istituzione:

- all'art. 4 dei "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO−RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI";
- all'art. 5 del "CENTRO SOCIO−EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO";
- all'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO−EDUCATIVA−RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO", unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016−2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l'implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi−tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023−2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo".

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal R.R. n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

TENUTO CONTO che

- Con deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2023, n.412 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria − L.R. n. 2/2011 − Programma operativo − Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa per della spesa" sono state disposte significative misure finalizzate alla riduzione della spesa, disponendo, a tal fine, l'adozione di provvedimenti tesi alla riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza e prevedendo:
 - il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
 - il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

- Con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 857 ad oggetto: "DGR n. 1982/2023 − Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2024", è stato approvato per l'anno 2024 il Fondo Unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., con implementazione del precedente fondo di cui alla DGR n. 1982/2023.

- Con deliberazione di Giunta regionale dell'11 agosto 2025 n. 1263 ad oggetto "Determinazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2025" è stato approvato per l'anno 2025 il Fondo Unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., e, conseguentemente, con Delibera del direttore Generale Asl Bari n. 2096 del 22.10.2025 si è proceduto al recepimento della suddetta DGR ed alla ripartizione del fondo tra le strutture accreditate insistenti sul territorio provinciale.

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA;

EVIDENZIATO che,

- nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha progressivamente ampliato la rete assistenziale dedicata ai disturbi dello spettro autistico attraverso l'accreditamento di nuove strutture, il cui avvio e la cui piena operatività hanno tuttavia registrato, per alcuni setting assistenziali, difficoltà attuative e organizzative, in parte tuttora persistenti, come rappresentato da questa Azienda alla Regione Puglia con note prot. n. 111130 del 27/08/2026, n. 114465 del 04/09/2026 e n. 126138 del 01/10/2026;

- vi è una significativa presenza, nelle strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014, di minori affetti da disturbi dello spettro autistico, per i quali, in relazione alla complessità delle condizioni cliniche e ai bisogni assistenziali, è stato individuato come appropriato il relativo setting terapeutico, trovando tale scelta riscontro nelle previsioni dell'art. 2, comma 14, del R.R. n. 9/2016, che contempla, alle condizioni ivi previste, l'inserimento di adolescenti e preadolescenti con disturbi dello spettro autistico e gravi disturbi del comportamento nelle predette strutture, circostanza già rappresentata da questa Azienda alla Regione Puglia da ultimo con nota prot. n. 126138 del 01/10/2026;

CONSIDERATO, altresì, che la progressiva attivazione della rete assistenziale dedicata ai disturbi dello spettro autistico e la presenza di minori affetti da tali disturbi nelle strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014 evidenziano l'esigenza di assicurare un utilizzo delle risorse disponibili coerente con gli effettivi fabbisogni assistenziali, nel rispetto dell'appropriatezza dei setting terapeutici e della continuità dei percorsi di cura;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il R.R. n. 9/2016, è stato rilasciato, nel corso dell'anno 2026 un ulteriore provvedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento; in particolare, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Accreditamento e Qualità della Regione Puglia n. 38 del 04/05/2026 è stata rilasciata alla società S.P.G.S. S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, con prescrizioni, per n. 3 Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i., ubicati in Bari alla Via Castromediano nn. 131-133-135;

- a seguito della trasmissione alla Regione Puglia, nel mese di settembre 2026, della documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni previste dal suddetto provvedimento di accreditamento, si prevede la contrattualizzazione della struttura con decorrenza dal 1° ottobre 2026, nei limiti del tetto di remunerazione assegnato;

- la spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. rientra nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale;

- al fine di implementare le prestazioni LEA per l'autismo e consentire la contrattualizzazione delle strutture accreditate, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1243 del 22/09/2026 notificata dalla Regione Puglia alla Asl Bari con nota prot.n.0576338 del 28.09.2026, ha determinato per l'anno 2026 il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate all'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., nella misura complessiva di € 10.609.752,00, ripartita tra le Aziende Sanitarie Locali come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI – ANNO 2026	
ASL BA	1.938.043,80 €
ASL FG	3.016.550,40 €
ASL BR	545.748,00 €
ASL LE	3.722.122,80 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	– €
TOTALE	10.609.752,00 €

EVIDENZIATO che la D.G.R. n. 1243/2026 dispone l'incremento del Fondo regionale di € 2.258.195,00 mediante reimpiego dei residui non utilizzati dei contributi di cui all'art. 72, comma 1, della L.R. n. 32/2022, destinando le maggiori risorse al potenziamento dell'offerta delle strutture accreditate, anche in relazione ai nuovi accreditamenti, per i quali la deliberazione regionale assume un budget presunto rapportato a quattro dodicesimi dell'annualità;

VISTO altresì il R.R. 27 novembre 2025, n. 12, recante modifiche al R.R. n. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 9/2016, in materia di comunità residenziali socio-educative-riabilitative dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico;

EVIDENZIATO che, con il medesimo provvedimento, la Regione Puglia, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 ha fornito ai Direttori generali delle AA.SS.LL. appositi indirizzi applicativi che di seguito si riportano:

a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
c) i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 30/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., entro

e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;

d) Il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di DSM/NPIA della ASL al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

VISTA la nota regionale prot.n. 567703 del 28.09.2026 e prot. n. 0576338 del 01/10/2026, di notifica della D.G.R. n. 1243/2026 e recante indicazioni operative per gli adempimenti attuativi e il termine del 31/10/2026 per la sottoscrizione degli accordi;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla ripartizione del fondo regionale tra le strutture private accreditate, determinando i rispettivi tetti di remunerazione per l'annualità 2026, tenuto conto delle esigenze di continuità assistenziale e delle tempistiche di avvio dell'attività erogativa da parte delle strutture accreditate per i diversi setting assistenziali, sulla base dei seguenti criteri:

- per il periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2026, la spesa relativa alle prestazioni effettivamente erogate, al fine di valorizzare l'effettiva attività assistenziale svolta, anche in considerazione del progressivo avvio dell'operatività delle strutture e dell'attivazione dei diversi setting assistenziali per una spesa pari ad € 562.352,21;
- per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2026, la spesa teorica corrispondente alla massima capacità erogativa di ciascuna struttura, tenuto conto dei rispettivi periodi di accreditamento e dell'effettiva operatività, quale limite massimo di remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate, con esclusione della previsione di acquisto di ulteriori prestazioni presso le strutture che abbiano cessato/sospeso l'attività erogativa, per una spesa presunta pari a € 614.640,00;

DATO ATTO che, a fronte del Fondo Regionale assegnato alla ASL Bari con D.G.R. n. 1243/2026, pari a € 1.938.043,80, la spesa complessiva prevista per l'annualità 2026, determinata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dal 01/01/2026 al 30/09/2026 e della capacità erogativa teorica delle strutture per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2026, ammonta a € 1.176.992,21, con conseguente disponibilità residua nell'ambito del medesimo Fondo, stimata pari a € 761.051,59, quale differenza tra il fondo assegnato e i tetti di remunerazione attribuiti alle strutture accreditate;

DATO ATTO che con DDG n. 2655 del 31.12.2025 la ASL BA ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2026 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2026-2027-2028**;**

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al recepimento della DGR n. 1243/2026 e alla conseguente ripartizione del fondo regionale per l'annualità 2026 tra le strutture private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di privacy, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale e delle tempistiche di avvio dell'attività erogativa da parte delle strutture accreditate per i diversi setting assistenziali nonché delle modalità di copertura finanziaria rappresentate in narrativa;

ASSUNTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di dover:

1. **di prendere atto e recepire** il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1243 del 22/09/2026 pubblicata sul Burp n.79 del 5.10.2026 avente ad oggetto "D.lgs. 502/92 art.8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate all'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., valevole per l'anno 2026" con assegnazione alla ASL Bari di € 1.938.043,80;

2. **di prendere atto**, altresì, delle note del Dipartimento Salute della Regione Puglia prot.n. 567703 del 28.09.2026 e prot. n. 0576338 del 01/10/2026, di notifica della D.G.R. n. 1243/2026 e recante indicazioni operative per gli adempimenti attuativi e il termine del 31/10/2026 per la sottoscrizione degli accordi;

3. **di richiamare** le note prot. n. 111130 del 27/08/2026, n. 114465 del 04/09/2026 e n. 126138 del 01/10/2026, con le quali questa Azienda ha rappresentato alla Regione Puglia le difficoltà connesse alla piena operatività della rete assistenziale dedicata ai disturbi dello spettro autistico, nonché la significativa presenza di minori affetti da tali disturbi nelle strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014, in ragione dell'appropriatezza del relativo setting terapeutico rispetto ai bisogni assistenziali e di quanto disposto dell'art. 2, comma 14, del R.R. n. 9/2016;

4. **di ripartire** il Fondo tra le strutture afferenti ai disturbi dello spettro autistico e individuate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicabile per motivi di privacy;

5. **di procedere** alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate dedicate all'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., commisurando l'acquisto delle prestazioni sulla base dei seguenti criteri:

 - per il periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2026, la spesa relativa alle prestazioni effettivamente erogate, in considerazione della progressiva attivazione delle strutture e dei diversi setting assistenziali, per un importo pari a € 562.352,21;
 - per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2026, la spesa teorica corrispondente alla massima capacità erogativa di ciascuna struttura, quale tetto massimo di remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate, tenuto conto dei rispettivi periodi di accreditamento e dell'effettiva operatività, con esclusione dell'acquisto di ulteriori prestazioni presso le strutture che abbiano cessato/sospeso l'attività erogativa, per un importo presunto pari a € 614.640,00;

6. **di demandare** alla UOSVD Autismo ASL BA (nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi) la predisposizione degli accordi contrattuali valevoli per l'anno 2026, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale, con gli Enti gestori di strutture private autorizzate ed accreditate insistenti sul territorio provinciale dell'ASL BA, nei limiti dei tetti di spesa a ciascuna attribuiti;

7. **di imputare** la somma per complessivi € 1.938.043,80 al conto n. 706.111.00020 ((Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)) del bilancio 2026;

8. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza alla Direzione dell'AGRF ASL BA;

9. **di demandare** l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO;

10. **di demandare** eventuali rettifiche ed integrazioni al Dipartimento di Medicina dell'età Evolutiva mediante adozione di apposite Determinazioni Dirigenziali;

11. **di notificare**, per il tramite del Dipartimento di medicina Dell'Età Evolutiva, il presente provvedimento:

 - alla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Programmazione e Monitoraggio assistenza Socio Sanitaria;

 - ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori delle Comunità/Strutture richiamate.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione

☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260002325 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260002040 DEL 29/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Zizzi Maria Concetta	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 13:49*
Dirigente PTA	Nicoletti Daniela	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:22*
Direttore UOC	Lozito Vito	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:27*
Direttore/Responsabile di Struttura	Manzionna Mariano	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:31*